

Edizione di lunedì 24 Gennaio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della puntata n. 67

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta nella bozza di Decreto Sostegni-ter

di **Debora Reverberi**

IVA

Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Bonus pubblicità 2021: dichiarazione entro il 10 febbraio

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio

di **Gennaro Napolitano**

ARCHITETTURA D'INTERNI

Come arredare una camera da letto moderna

di **Ornella Reitano - Architetto**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della puntata n. 67

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi** e **giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare in particolare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto sull'autodichiarazione degli aiuti di Stato** dell'11 dicembre 2021.

Per quanto concerne invece la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, abbiamo avuto **3 risoluzioni** e **21 risposte ad istanze di interpello**.

Diverse le risposte interessanti.

Ci soffermeremo innanzitutto sulla [risposta n. 33 del 19 gennaio](#), che affronta il tema della verifica dei requisiti per affermare la **pertinenzialità di un box**: nel caso di specie il box si trova a 1,3 km dall'abitazione (della quale peraltro l'istante è comproprietario con quota di 1/6).

La questione viene posta per stabilire se possa essere applicato il **regime del prezzo valore** per l'acquisto del box.

Da evidenziare anche la [risposta n. 47 del 21 gennaio](#), in materia di **superbonus**, nella quale l'Agenzia delle Entrate analizza la possibilità di applicazione del superbonus da parte di una **cooperativa sociale che si qualifica come Onlus di diritto**.

Qui vi è il precedente della [risposta n. 253/2021](#), nel quale era stata affermata l'impossibilità di applicare il superbonus da parte di una cooperativa di produzione e lavoro che godesse dell'esenzione da tassazione.

Commenteremo quindi una **sentenza della Corte di Cassazione**, la [n. 1147 del 17 gennaio](#), che affronta una controversia relativa alla **deducibilità delle perdite su crediti** da parte di una società: la CTR aveva negato la deducibilità non avendo il contribuente dimostrato di aver esperito in modo infruttuoso azioni esecutive nei confronti del debitore.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà invece dei **nuovi modelli e istruzioni** previsti per gli **elenchi riepilogativi Intrastat** aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**, adottati con la **Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021** dell'Agenzia delle dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Si ricorda, a tal proposito, che importanti modifiche normative sono state introdotte con il **recepimento della c.d. "Direttiva quick fixes"** ad opera del **D.Lgs. 192/2021**, nonché con il **Regolamento Ue 2020/1197**, che stabilisce le **specifiche tecniche e le modalità** a norma del Regolamento (UE) 2019/2152, relativo alle **statistiche europee sulle imprese**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà, anche alla luce dei chiarimenti resi dai recenti documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, il tema dell'individuazione, ai fini del credito per investimenti in beni strumentali, del corretto momento di effettuazione nel caso di contratti di appalto e di contratti complessi in generale.

La parola passerà quindi a **Alessandro Laurenzi** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema della **certificazione contabile per la fruizione del credito R&S**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle **operazioni di fusione per incorporazione tra soggetti non residenti** e della **possibilità di continuare ad applicare il regime di consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR** con riferimento al consolidato della stabile organizzazione in Italia della società incorporante e al consolidato delle partecipate italiane della società incorporata.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA**

IVA e PASSWORD COLLEGATA).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta nella bozza di Decreto Sostegni-ter

di **Debora Reverberi**



Il testo del c.d. **Decreto Sostegni-ter** approvato dal CdM il 21.01.2022 contiene **misure per le imprese finalizzate sia a sostenere le attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dalla pandemia Covid-19, sia a contrastare l'aumento del costo delle bollette energetiche.**

In questo scenario **il credito d'imposta** si conferma da un lato come **strumento prescelto dal legislatore per elargire aiuti alle imprese, dall'altro lato come meccanismo a elevatissimo rischio di frode.**

Proprio in ragione delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, riscontrate soprattutto in relazione alle **catene di cessioni del credito**, nel testo del Decreto Sostegni-ter è introdotta una **disposizione che vieta le cessioni successive alla prima: i crediti, che alla data del 07.02.2022** sono stati già oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione **a favore degli intermediari finanziari.**

Di seguito una sintesi dei **crediti d'imposta della bozza di Decreto Sostegni-ter, in base al testo approvato dal CdM il 21.01.2022:**

Credito d'imposta rimanenze finali **credito d'imposta rimanenze finali di magazzino**, di cui **di magazzino alle imprese operanti** all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), viene esteso anche **alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria** ovvero alle imprese **calzaturiero e della pelletteria**

che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

- 47.51
- 47.71
- 47.72

L'estensione si applica limitatamente al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.**

Credito d'imposta locazioni in favore di imprese turistiche

La disposizione **proroga il credito d'imposta locazioni** di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#), per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese:

- **appartenenti al settore turistico** (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc....);
- **che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto al medesimo mese del 2019, di almeno il 50%.**

L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all'AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Modifiche al credito d'imposta investimenti in beni strumentali (disciplina dal nuovo comma 1057-bis dell'[articolo 1 L. 234/2021 \(c.d. Legge di Bilancio 2022\)](#) aggiungendo un periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) **La norma modifica il comma 44, lettera b) dell'articolo 1, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022)** aggiungendo un periodo dal nuovo comma 1057-bis dell'[articolo 1 L. 178/2020](#).

Nello specifico viene **incrementato da 20 milioni a 50 milioni di euro il plafond di peculiari investimenti in beni materiali dell'[Allegato A](#)** annesso alla L. 232/2016.

L'incremento si applica in relazione agli investimenti:

- **con obiettivi di transizione ecologica**, da identificarsi a cura di apposito decreto interministeriale;
- **effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025**
- **per la quota superiore a 10 milioni di euro degli "investimenti inclusi nel PNRR".**

A tali investimenti si applicherà l'aliquota prevista nella Legge di bilancio 2022 per l'ultimo scaglione (investimenti eccedenti i 10 milioni di euro), **pari al 5%.**

Si segnala che tale **disposizione** appare **poco chiara**, soprattutto in relazione all'indicazione **"per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR"**, dato che la **proroga al 2023-2025 non risulta finanziata con risorse del PNRR.**

Credito d'imposta per imprese energivore Come precisato nel comunicato stampa del CdM, la norma è volta a **garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra-costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.**

È riconosciuto pertanto un **credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.**

L'agevolazione spetta alle seguenti imprese:

- **a forte consumo di energia elettrica** di cui al D.M. 21.12.2017;
- **che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata.

I costi per kWh devono essere calcolati in base alla **media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.**

Il credito d'imposta è utilizzabile direttamente, **esclusivamente in compensazione, o può essere ceduto a terzi**, anche parzialmente.

IVA

Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

di **Federica Furlani**



A decorrere **dal prossimo 1° febbraio** è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione annuale Iva 2022** relativa all'anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno **2 maggio 2022**; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale **entro il 28 febbraio** compilando il **quadro VP**, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al **quarto trimestre**.

Il **quadro VP non può pertanto essere compilato** se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:**

- il **quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio** (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il **quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio**.

Si evidenzia che **si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini** previsti dal D.P.R. 322/1998, ma **scartate** dal servizio telematico, purché ritrasmesse **entro i cinque giorni successivi** alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata **entro 90 giorni dalla scadenza** dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l'applicazione delle **sanzioni previste dalla legge** (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione **presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Ulteriore **adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell'Iva** da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il **16 marzo 2022**, ovvero entro il **termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in **unica soluzione** ovvero **rateizzare** quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza** con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un **minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile**: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell'Iva annuale:

- in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2022**;
- in un'unica soluzione **entro la scadenza del modello Redditi** (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- **rateizzando l'importo a decorrere dal 16 marzo**, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
- **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi** (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È in ogni caso possibile avvalersi dell'**ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell'Iva annuale si deve distinguere tra **persone fisiche/società di persone e società di capitali**.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i **soggetti Ires** l'individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell'esercizio **e dalla data di approvazione del bilancio**.

Infatti, **se il bilancio viene approvato nei termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, **il bilancio non viene approvato nei termini ordinari**, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso il cui il **bilancio non venga approvato**, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l'approvazione **doveva avvenire nei termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se **l'approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va fatto **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

ADEMPIMENTI

Bonus pubblicità 2021: dichiarazione entro il 10 febbraio

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021** può essere presentata **entro il 10 febbraio 2022**; la mini proroga è stata concessa a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma *web* dedicata al bonus pubblicità.

I soggetti che hanno presentato la **comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021**, per confermare la prenotazione devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva **dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022** (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Si ricorda che il credito d'imposta in argomento è destinato alle **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** in relazione agli **investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali** ([articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90/2018 sono stati **definiti i criteri** e le **modalità di attuazione della misura agevolativa** mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato **approvato il modello di comunicazione telematica** per la fruizione del credito.

Per **accedere al bonus pubblicità** è necessario procedere all'invio di apposita **istanza telematica** in **due fasi distinte**:

- in corso d'anno (**dal 1° al 31 marzo** del periodo corrente in cui si intende fruire dell'agevolazione) va trasmessa una domanda preventiva, denominata **"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**, che consiste in una sorta di **prenotazione delle risorse disponibili**. In esito alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un **primo elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta, con l'indicazione del **credito teoricamente fruibile** da ciascun beneficiario;

- **dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, invece, i soggetti che hanno inviato la richiamata comunicazione per l'accesso devono trasmettere una **"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**, resa ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), **attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato**. A seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive il Dipartimento competente pubblica **l'elenco dei soggetti ammessi** alla fruizione del credito di imposta **sulla base delle risorse disponibili**.

Sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva vanno trasmesse **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, attraverso apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata **"Servizi per – Comunicare"**.

Esclusivamente **per l'anno 2021**, la comunicazione preventiva per accedere al bonus pubblicità è stata presentata nel periodo **compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021**: anche in questo caso **era stata posticipata la scadenza** (da marzo a settembre, per poi passare ad ottobre) a seguito delle modifiche introdotte dall'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#), convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, con riguardo alla **misura del credito spettante**.

Per gli **anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta è concesso nella **misura unica del 50 per cento** del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, restando fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di **aiuti "de minimis"**. Per gli stessi anni **viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario**, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Chi aveva presentato la comunicazione telematica nella finestra ordinariamente prevista (tra il 1° ed il 31 marzo 2021) non ha dovuto duplicare l'invio, in quanto il calcolo per la determinazione del credito d'imposta è stato **automaticamente adeguato alle intervenute disposizioni normative**.

Con l'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#) è stato inoltre elevato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui **65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici**, anche *online*, e **25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L'**effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione** rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 35, commi 1, lettera a\)](#), e [3 D.Lgs. 241/1997](#), legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)

Il credito di imposta è **utilizzabile unicamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17](#)

[D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire **dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione** dell'elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, **il codice tributo 6900** ([risoluzione 41/E/2019](#)).

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2022** contiene specifiche **disposizioni agevolative** finalizzate a incentivare l'**installazione di impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** di alcune regioni, e, a tal fine, i [commi da 831 a 834](#), dell'**articolo 1 L. 234/2021**, introducono e disciplinano uno specifico **tax credit**.

In particolare, il [comma 831](#) prevede che per le **spese documentate**, sostenute **entro il 31 dicembre 2022**, relative all'**installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** presenti nelle regioni **Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**, è riconosciuto un **contributo**, nel **limite massimo di 1 milione di euro** per l'anno **2023**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **70%** degli **importi** rimasti a carico del contribuente.

Il successivo [comma 832](#) stabilisce che l'**agevolazione** deve essere richiesta dal **gestore** del **centro agroalimentare** purché l'**impianto di compostaggio** possa smaltire **almeno il 70%** dei **rifiuti organici** prodotti dallo stesso centro.

La nozione di **rifiuti organici** a cui fa riferimento il comma 832 è quella dettata dal **Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)**, il cui **articolo 183, comma 1, lettera d)**, stabilisce che devono intendersi per tali i *"rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare"*.

Il **compostaggio** consiste, invece, nel **processo** attraverso il quale, a partire dal **trattamento** dei **rifiuti** e dei **materiali di scarto** dei **processi produttivi**, è possibile creare un materiale stabile e igienizzato per l'impiego in agricoltura e nel florovivaismo, il c.d. **compost**.

In altri termini, per effetto del **compostaggio** viene riprodotto il naturale processo biologico di decomposizione della sostanza organica contenuta nei rifiuti, ad opera dei microrganismi presenti nell'ambiente. Il risultato di questo processo è, come detto, il **compost**, che funge da

una nuova risorsa per la prima fase della filiera agricola.

Tornado agli aspetti più strettamente giuridici dell'agevolazione in esame, il [comma 833](#) disciplina le **modalità di utilizzazione** del **tax credit**, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in **compensazione** mediante il **modello F24**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Lo stesso [comma 833](#) precisa, inoltre, che nei confronti del **credito di imposta** non trovano applicazione i **limiti di compensabilità** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Peraltro, con riferimento al tale ultima disposizione, si ricorda che la stessa **Legge di bilancio 2022** ha condotto a regime la disposizione introdotta dal c.d. **Decreto-sostegni-bis** ([articolo 22 D.L. 73/2021](#)), in forza della quale, per il solo anno 2021, il limite di compensabilità previsto dal ricordato articolo 34 era stato elevato a 2 milioni di euro.

La Legge di bilancio 2022, infatti, espressamente dispone che, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000](#), è **elevato a 2 milioni di euro** ([articolo 1, comma 72, L. 234/2021](#)).

Il **credito d'imposta**, inoltre, **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Secondo il **comma 834**, l'agevolazione in esame è concessa ai sensi e nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti di Stato c.d. de minimis**.

Infine, si attribuisce a un successivo **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, il compito di stabilire le **modalità di applicazione** e di **fruizione** del **credito d'imposta**, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831 (**limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023**).

ARCHITETTURA D'INTERNI

Come arredare una camera da letto moderna

di **Ornella Reitano - Architetto**

Se sei alle prese con una casa in costruzione o con una casa da ristrutturare ti ritroverai a porti la faticosa domanda: **come arredare una camera da letto moderna?** Non che le altre camere siano meno importanti, ma la camera da letto deve soddisfare determinate esigenze e rapportarsi contemporaneamente ai gusti di chi la vivrà; e se non sei un addetto ai lavori questo potrebbe risultare un compito poco facile.

In questo articolo ti mostrerò come arredare una camera da letto moderna senza stress. Saprai come muoverti e come fare le scelte più corrette quasi come fossi un esperto del settore.

Ma perché ti dico tutto questo?

Perché una camera da letto non è semplicemente una stanza della casa che, a differenza delle altre, ha un letto per dormire. È molto più di tutto questo, è la stanza dove vorrai rilassarti, leggere prima di addormentarti, pensare ai tuoi nuovi progetti ed altre attività che ti verranno in mente.

Ma vediamo insieme alcuni degli elementi importanti di cui dovrai tener conto:

- Letto matrimoniale
- Armadi
- Cassettiere
- Comodini

Prima di fare qualunque acquisto ti consiglio di valutare cosa davvero ti serve e cosa ti piace guardando riviste del settore e gli store online dedicati all'arredamento. Guarda anche quello che propongono i brand più noti o che sono più vicini ai tuoi gusti anche se i prezzi sono fuori dal tuo budget. Questo ti servirà per farti un'idea di cosa offre il mercato ma soprattutto molti modelli sono riprodotti da più aziende e potrai trovare lo stesso elemento di arredo a prezzi differenti. L'attenzione che deve restare sempre alta va sulla qualità e sui materiali.

Per quanto riguarda il **letto** puoi trovare soluzioni **con o senza testiera**, con **piedi trasparenti** che lo fanno sembrare sospeso o a sbalzo fino ad arrivare ai modelli che si rifanno alle tipologie orientali come i **letti giapponesi**.

Un'altra tipologia di arredi che a me piace molto utilizzare quando lo spazio è davvero poco, è quella dei **mobili trasformabili**. Se la tua abitazione è abbastanza ampia da avere una stanza

da letto non è certo la soluzione adatta a te, ma se hai un monolocale o un'abitazione di dimensioni piccolissime e deve soddisfare diverse esigenze ecco che il **letto a scomparsa** risolverà tutti i tuoi problemi.

Dopo il letto ritengo che l'elemento più importante della camera sia l'**armadio**, che oltre a soddisfare un'esigenza pratica è un elemento di arredo abbastanza ingombrante da non passare inosservato. Anche qui le soluzioni sono differenti e possono variare sia per esigenze personali che per esigenze di spazio.

Nell'arredamento moderno vanno molto gli spazi dedicati a **spogliatoio o cabine armadio** che sono una grandissima comodità ma non sono realizzabili in ogni appartamento. Tra le soluzioni più diffuse troverai gli **armadi filo muro** o gli **armadi ad angolo** nel caso non ci sia la possibilità di uno sviluppo lineare.

Per quanto riguarda **comodini e cassettiere** generalmente vengono acquistati insieme al letto matrimoniale. Ma se sei in possesso di comodini antichi o di una cassetiera a cui sei legato affettivamente e che è un ricordo di famiglia nessuno ti vieta di utilizzarlo e integrarlo al resto dell'arredo. Considera che antico e moderno sono delle soluzioni che non passano di moda.

